

**Corte d'Appello di Milano, Sezione quarta civile, 29 ottobre 2009**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano, Sezione quarta civile, composta dai Sigg.:

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>D'AGOSTINO Dott. Claudio</b> | <b>Presidente</b>       |
| <b>ROGGERO Dott. Paolo</b>      | <b>Consigliere</b>      |
| <b>CAROSELLA Dott. Paola</b>    | <b>Consigliere rel.</b> |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento di reclamo promosso con ricorso depositato in data 18 febbraio 2009, posto in deliberazione il giorno 29 ottobre 2009

da

S.N.C. di G e C in liquidazione con sede in ... (part. IVA) in persona del liquidatore pro tempore G M G, G G M (cod. fisc.), B I M (cod. fisc.), rappr. e difesi dagli Avv.ti ... di Milano, presso gli stessi domiciliati, per procura speciale alla lite in calce all'atto di reclamo

**RECLAMANTI**

contro

Fallimento di F S.N.C. di G G e C. in liquidazione e particolare dei soci G G M e B I M

**INTIMATI NON COSTITUITI**

e

S S.R.L. con sede in ... (part. IVA) in persona del suo amministratore, rappr. e difesa dagli Avv.ti ... di Monza, domiciliati presso l'Avv.to ... di Milano, per procura speciale in calce alla memoria di costituzione del grado

**INTIMATA**

e

V S S.N.C. con sede in ... (part. IVA)

**INTIMATA NON COSTITUITA**

In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Milano n. 11/2009 in data 12 gennaio 2009

**CONCLUSIONI**

**Dei reclamanti:**

riformare integralmente la sentenza n. 11/2009 emessa dal Tribunale di Milano e per l'effetto revocare il fallimento di F S.n.c. di G G e C. in liquidazione, nonché di G M

G e I M B quali soci illimitatamente responsabili per tutti i motivi di cui in narrativa, con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

**Di S S.r.l.:**

rigettare la domanda proposta dalla società reclamante e, per l'effetto, confermare la sentenza dichiarativa del fallimento di F S.n.c. di G G e C. emessa dal Tribunale di Milano. Con rifusione delle spese del procedimento.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza n. 11/2009 in data 12 gennaio 2009 il Tribunale di Milano dichiarava il fallimento di F S.n.c. di G G e C. in liquidazione e dei suoi soci illimitatamente responsabili G M G e I M B, ciò, in accoglimento delle istanze presentate da V S.n.c. e S S.r.l., creditrici, rispettivamente, di euro 20.775,00 e euro 13.211,90 in linea capitale in forza di decreti ingiuntivi esecutivi (il secondo divenuto definitivo in mancanza di opposizione), nella riscontrata sussistenza dei relativi presupposti soggettivi ed oggettivi (natura commerciale dell'impresa; requisiti dimensionali; entità dell'indebitamento; stato di insolvenza).

La sentenza è stata reclamata, avanti a questa Corte, da F S.n.c. di G G e C. in liquidazione in persona del liquidatore G M G, nonché personalmente da quest'ultimo e da L M B, con ricorso depositato in data 18 marzo 2009, affidato a due motivi.

Il Fallimento, non si è costituito, e così pure V S.n.c.

Si è invece costituita S. S.r.l., la quale ha contestato la fondatezza del reclamo e ne ha chiesto il rigetto, con rifusione di spese.

Dopo un rinvio dell'udienza camerale del 28 maggio 2009 disposto per consentire ai reclamanti di sanare la nullità della notificazione nei confronti del Fallimento della società e particolare dei soci (siccome indirizzata alla Dott.ssa ... quale curatore fallimentare senza specificazione della procedura interessata) ed un successivo rinvio dell'udienza del 16 luglio 2009 disposto su richiesta di S S.r.l. per esame di una memoria difensiva depositata dalla controparte ed eventuale replica, la causa, discussa oralmente all'udienza del 29 ottobre 2009, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le ragioni del reclamo risultano pressoché interamente incentrate sulla contestazione della sussistenza dello stato di insolvenza. Al qual fine i reclamanti, nel rammentare che per le imprese in liquidazione la relativa indagine deve essere condotta sulla base di una valutazione di capienza dei cespiti attivi del patrimonio, ovvero di sufficienza degli stessi ad assicurare l' integrale pagamento dei debiti e nel richiamare la documentazione (situazione patrimoniale al 7 novembre 2007 – doc. 6 delle produzioni di primo grado) comprovante che F. disponeva di un patrimonio netto positivo di euro 60.858.94, contestano la valenza dimostrativa dei fatti e circostanze posti a base della decisione, imputando al primo giudice di non avere considerato che le tre azioni monitorie ulteriori rispetto a quelle dei due creditori istanti erano state tutte contrastate nelle sedi giudiziarie competenti con contestazioni inerenti all'*an* e al *quantum*; che i pignoramenti erano conseguiti esclusivamente dalla provvisoria esecutività concessa nel corso del giudizio di cognizione piena e che l'esito parzialmente infruttuoso ad essi relativo era dipeso dal fatto che la società. era priva di patrimonio per averlo trasferito ad altra soggetto (*trustee* del *Trust* F S.n.c.); che la. cessazione dell'attività di impresa rappresentava

la legittima e naturale conseguenza della regolare e formale apertura della procedura di liquidazione; e, in più: di avere tratto argomenti di convincimento da circostanze erranee e inveritiere, quali la chiusura delle sede sociale e la situazione patrimoniale negativa relativa all'ultimo triennio, evidenziando questa, di contro, un patrimonio attivo superiore a quello passivo; di non avere tenuto in alcuna considerazione le diffuse argomentazioni difensive riguardanti la natura e la funzione del *trust*; di avere utilizzato per la motivazione un modulo prestampato, di quella sostanzialmente, pretermisiva, in aperta violazione degli art. 276 c.p.c. e 118 delle disposizioni di attuazione. Di conseguenza insistono affinché il fallimento venga revocato.

Il motivo si rivela infondato sotto ogni profilo.

Iniziando dall'ultima questione, dalla quale i reclamanti pretendono inferire la nullità della sentenza, va detto che l'utilizzo di moduli prestampati e in sé legittimo e non configura un'ipotesi di carenza di motivazione quando ne risulti l'adattamento al osso concreto, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (Cass. 17 novembre 2006 n.24508; Cass. 9 ottobre 2000 D. 13859; Cass. 7 settembre 1999 n.9453; Cass. 11 gennaio 1995 n. 275). Del che, nella specie non è dato dubitare, contenendo la sentenza gli elementi necessari e sufficienti a chiarire le ragioni della decisione con specifico riferimento al caso concreto, al di là del mancato approfondimento di talune problematiche sollevate dalla difesa dei reclamanti negli scritti di prima grado per contrastare l'avversa iniziativa, che tuttavia non si presta ad essere interpretato nel senso prospettato, ben potendo sottendere una delibazione negativa delle stesse per gli effetti preclusivi che gli odierni reclamanti ancora oggi pretendono di trarne per l'aspetto in questione. e che, comunque, tutt'al più, configura una motivazione insufficiente, cui è possibile ovviare in questa sede.

Per quanta concerne, invece, le ulteriori doglianze, va detto che gli elementi reputati dal Tribunale sintomatici dello stato di insolvenza trovano tutti ampio riscontro nella documentazione acquisita agli atti e non si prestano ad essere altrimenti intesi, vero essendo, in linea di generale applicazione, che la contestazione in sede giudiziaria di crediti azionati in via monitoria non fa venir meno il dovere del debitore di adempiere al precetto contenuto nei relativi titoli dichiarati ancorché provvisoriamente - esecutivi e vera essendo, altresì ed in concreto, che il tentativo di sminuire la rilevanza è destinato ad infrangersi a fronte della pluralità delle iniziative intraprese da soggetti diversi per il recupero di crediti da tempo scaduti e della mancanza di riscontro della fondatezza dei motivi di opposizione, oltre che dell'esistenza di un inadempimento ulteriore documentato dal protesto di un titolo che: ancorché risalente all'anno 2006, la società debitrice non ha provato di avere onorato; della cessazione dell'attività d'impresa che, pur rappresentando una conseguenza naturale della messa in liquidazione volontaria, fa venir meno ogni prospettiva di recupero basata su proventi diversi dal patrimonio attivo: che in concreta risulta essere di import (euro 60.858.94) appena sufficiente a coprire i debiti verso le due creditrici istanti, uno dei quali, come si è detto, portato da decreto ingiuntivo divenuto definitivo in mancanza di opposizione; dei pignoramenti negativi, che i reclamanti tentano vanamente di giustificare con riferimento all'istituzione di un *trust* e cioè del trasferimento dell'intero patrimonio societario ad altra soggetto, atteso che l'operazione, pur formalmente e dichiaratamente finalizzata a tutelare le ragioni di tutti i creditori, ovvero ad *operare la liquidazione in modo più ordinato ed efficace, realizzando e garantendo la conservazione del valore dell'impresa in funzione del miglior realizzo, nell'interesse dei creditori e dei*

*soci della disponente*, come vi si legge testualmente, ha nella realtà trasformato la procedura di liquidazione in un'attuata sospensione a tempo indeterminato dei suoi ordinari effetti a beneficio dei soci, rivelandone l'artificialità in danno dei creditori, di fatto venuti a trovarsi di fronte alla segregazione del patrimonio societario senza che, a due anni esatti di distanza, sia stato comprovato alcun concreto soddisfacimento di debiti qualsivoglia.

Detto altrimenti, l'istituzione del Trust, pur di per se legittima in linea teorica ed espressamente consentita dall'ordinamento positivo, ha data luogo, in concreto, ad una forma di liquidazione atipica che, nonostante le conclamate intenzioni dei reclamanti circa le sue finalità e successive utilizzo (preordinazione a tutelare le ragioni di tutti i creditori attraverso la salvaguardia del patrimonio aziendale e sua ripartizione nel rispetto della *par condicio*), null'altro ha prodotto che una sicura attuale sottrazione-distrazione dei beni rispetto al loro impiego e finalità di regolazione dei debiti, così da rivelarsi una mera immagine di copertura ed una segregazione per fini diversi dal patrimonio societario.

Se ne trae conferma, giova ribadirlo, dal fatto che a due anni esatti di distanza, non è stato attuato alcun pagamento, né è stato presentato un programma di liquidazione idoneo ad attestarne la serietà e ad escludere le finalità elusive insite nella mancanza di controlli esterni che caratterizzano altre forme di gestione privatistica della crisi di impresa; in una situazione aggravata dalla mancanza di terzietà del *trustee* rispetto al disponente, essendo quegli, per statuto, lo stesso legale rappresentante della società G. C. ed essendone stato affidato il controllo all'altro socio I. M. B., oltre che dalla mancanza di adeguate forme di comunicazione ai creditori, di certo non integrata dalla mera registrazione del trust presso l'Agenzia delle Entrate, nonché di un fattivo coinvolgimento degli stessi, che necessariamente presupponeva una comunicazione anche del programma di liquidazione, di contro mai intervenuta, neppure nel corso delle procedure esecutive individuali che hanno preceduto la presentazione dell'istanza di fallimento.

Il che rivela la strumentalità dell'eccezione formulata in questa sede, come di ogni altra connessa deduzione difensiva, non esclusa quella della carenza di interesse ad agire che forma oggetto del secondo motivo, che a ben vedere si basa su un presupposto erroneo, atteso che i beni oggetto di disposizione non entrano nel patrimonio del *trustee*, ma restano di proprietà dei disponenti, pur con la destinazione specifica ad essi assegnata.

Conclusivamente, si rileva che il ricorso all'istituto in questione non ha avuto uno sviluppo ed un'evoluzione conformi alla sua finalità, che è quella di salvaguardare l'aspettativa dei creditori al regolare soddisfacimento delle rispettive ragioni di credito, avendo di fatto prodotto una segregazione del patrimonio, cui non ha fatto seguito alcuna liquidazione, né la presentazione di un serio programma di liquidazione, cui i reclamanti si sono sottratti anche in questa sede trincerandosi dietro le difficoltà - anche solo di carattere temporale - che caratterizzano la dismissione di cespiti immobiliari; e pertanto, richiamate le circostanze che univocamente concorrono a dimostrare lo stato di decozione della debitrice; il reclamo non può che essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine al pagamento delle spese del grado a favore dell'unica parte costituita.

Tenuto conto della natura della controversia e delle questioni trattate, se ne effettua la liquidazione in euro 3,600,00 (comprensivi di euro 720,00 per diritti e euro 2.800,00 per onorari), oltre al rimborso delle spese generali di studio secondo tariffa e degli oneri previdenziali e fiscali, come per legge.

**P.Q.M.**

La Corte d' Appello di Milano, definitivamente pronunciando reclamo proposto con ricorso del 18 febbraio 2009 da B. S.n.c. di G. G. C. in liquidazione e da G.M. G. I. M. B. personalmente contro la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Milano n. 1/2009 in data 12 gennaio 2009, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

rigetta il reclamo;

condanna i reclamanti alla rifusione delle spese processuali a favore di S. S.r.l., nella misura di euro 3.600,00 come sopra liquidata, oltre al rimborso delle spese generali di studio secondo tariffa e degli oneri previdenziali e fiscali come per legge.

Così deciso in Milano il giorno 29 ottobre 2009

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE EST: